

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNI, VELLA, ANDERLINI e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1985

Ulteriore finanziamento per interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, in favore di popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente progetto di legge ha lo scopo dichiarato di riparare, ove possibile, ad una palese ingiustizia commessa proprio dal Parlamento in occasione di un precedente intervento legislativo con il quale, nel provvedere ad approvare misure urgenti in favore delle popolazioni colpite da alcuni movimenti tellurici verificatisi nel 1984, si disponeva anche un particolare rifinanziamento della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante provvidenze dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 ottobre 1979 e successivi.

Detto precedente intervento è la legge 24 luglio 1984, n. 363, che provvede a convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159.

Mentre quest'ultimo disponeva all'articolo 4 il rifinanziamento di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 155 del 1980 (sia pure nella forma indiretta di ricomprensione di

tali interventi tra quelli autorizzati e finanziati con lo stesso decreto-legge), la legge di conversione — nell'apportare radicali modifiche al predetto articolo — limitava alle zone della regione Umbria il completamento dell'opera di ricostruzione di cui alla legge n. 155 che pure era stata emanata per fronteggiare una più vasta situazione di danno che aveva colpito, non meno gravemente, anche talune zone della regione Lazio, in particolare della provincia di Rieti.

In queste zone, tra le più interne e più depresse, il sisma del 19 settembre 1979 si era manifestato in forma e con effetti ancora più gravi, incidendo su di un patrimonio edilizio particolarmente degradato (al punto da comportare l'integrale ricostruzione in altra sede di un intero paese, Trimezzo) e producendo un pauroso aggravarsi della già diffusa depressione socio-economica, come dimostrano l'ulteriore precipitazione dello spopolamento e dell'abbandono di quei comuni.

Davvero non è comprensibile per quale ragione il Parlamento abbia voluto introdurre una discriminazione come quella contenuta nel testo dell'articolo 4 di cui alla legge n. 363 del 1984: l'inopinata grave decisione è evidentemente da ricollegare alla concitazione del momento di approvazione dell'atto di conversione del decreto-legge (intervenuta proprio alla vigilia del termine di decadenza), durante il quale è stato possibile — anche mediante qualche interessato intervento — utilizzare interamente a favore dell'Umbria l'accantonamento che, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, era stato fissato per il « Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 », nè può avallare l'« errore » la circostanza che nella dicitura di tale capitolo 9001 alla citazione della legge n. 115 viene aggiunta, tra parentesi e per memoria, l'indicazione « sisma del settembre 1979 in Umbria », che è chiaramente frase di comodo, che fa riferimento forse all'epicentro del sisma o alla regione più vastamente colpita, ma non è tale, anche per la natura del documento che la contiene, da poter modificare in senso limitativo la precisa indicazione di ambito e di contenuto di una legge dello Stato.

E che l'esigenza di rifinanziamento della legge n. 115 fosse particolarmente avvertita anche per le zone della provincia di Rieti è dimostrato, tra l'altro, dalla iniziativa che, per suo conto e nei limiti di sua competenza e di sua possibilità di bilancio, ha assunto la regione Lazio con l'emanazione della legge regionale 20 giugno 1984, n. 29, per ulteriore erogazione di somme ai fini previsti dall'articolo 1 della legge n. 115: ripristino e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche, concessione di contributi a privati proprietari di immobili danneggiati e interventi in favore del settore agricolo.

Ma accanto a tali settori di competenza regionale è da tener presente quanto sia rimasto di ineseguito nell'opera di ripristino che la legge n. 115 prevedeva, nei successivi articoli, per i settori di competenza statale ed in particolare per quello delle opere di edilizia demaniale e di culto (articolo 3) e per quelle del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico (articolo 5): in tali settori l'opera di ripristino e di restauro è appena cominciata e gran parte dei lavori avviati con l'iniziale stanziamento hanno bisogno urgente di completamento per non vanificare gli interventi già effettuati.

Il presente disegno di legge fa riferimento, appunto, alle esigenze dei settori corrispondenti ai citati articoli, così come risultano dalle segnalazioni raccolte, rispettivamente, presso i Provveditorati alle opere pubbliche per il Lazio e presso la Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio: non si ritiene di nuovamente intervenire per la concessione di contributi speciali alla regione per gli interventi di sua competenza (articolo 1), avendo la regione Lazio già provveduto con i mezzi del suo bilancio a completare il precedente intervento; nè risultano ulteriori necessità, nella zona, per lavori di pronto intervento sulla rete stradale da eseguirsi a cura dell'ANAS per assicurare i collegamenti (articolo 4).

I proponenti confidano che, in considerazione della esigua entità della spesa (che è stata particolarmente contenuta con riferimento a concreti e riscontrati fabbisogni) e, soprattutto, allo scopo di rimuovere l'ingiusto trattamento che alcune popolazioni avvertono di aver subito da parte del Parlamento italiano, il Senato della Repubblica voglia sollecitamente esaminare ed approvare gli articoli che seguono.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per l'esecuzione e il completamento dei lavori di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, nei territori della provincia di Rieti individuati ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali, in ragione, rispettivamente, di lire 15 miliardi e di lire 30 miliardi.

Art. 2.

All'onere di lire 45 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1985 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto alla voce « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.